

TRATTAMENTO PENITENZIARIO DIFFERENZIATO

ART. 4-*BIS* ORD. PENIT.

1° fascia

reati cd. di mafia
o di eversione

no alle misure di
favore

*la concessione era
subordinata alla
prova
dell'insussistenza di
collegamenti attuali
con la criminalità
organizzata
prova negativa*

2° fascia

reati che denotano
una particolare
pericolosità

si alle misure di favore,
ma ...

*per negare i benefici
doveva essere
acquisita la prova
della sussistenza di
collegamenti attuali
con la criminalità
organizzata
prova positiva*

**EVOLUZIONE
NORMATIVA
d.l. 152/1991**

Evoluzione normativa



d.l. 306/1992

introduzione della **collaborazione** quale elemento decisivo per la concessione dei benefici

(all'indomani delle stragi di Capaci e via D'Amelio)

1° FASCIA = art. 416*bis* e reati satellite, artt. 630 e 74 TU 309/90

- *accesso ai benefici subordinato ad **un'utile collaborazione***

1° FASCIA ATTENUATA = stessi delitti di cui sopra

- *accesso ai benefici in caso di **collaborazione impossibile o irrilevante**, purché venga acquisita la prova che escluda il permanere dell'attualità del collegamento con la criminalità organizzata (**prova negativa**)*

2° FASCIA = elenco tassativo di ipotesi di criminalità di stampo terroristico o eversivo da cui si desume un grado di pericolosità qualificato ma non gravissimo

- *la **prova dell'attualità di collegamenti** con la criminalità organizzata determinava il diniego dei benefici (**prova positiva**)*

Evoluzione normativa

Legge 279/2002

Revisione organica dell'istituto

- nuova ripartizione delle diverse categorie di reati e di tipi d'autore (2 gruppi di reati e corrispondenti gradi di pericolosità dei condannati)
- Art. 4-bis come cardine del sistema di accesso alle misure di favore

Ampliata l'operatività

- d.l. 341/2000 (reati in materia sessuale)
- l. 92/2001 (contrabbando di tabacchi)
- l. 189/2002 (immigrazione)
- l. 38/2006 (pedopornografia)

D.l. 11/2009
e
legge 38/2009

Inserimento di taluni reati sessuali, a seconda della gravità, nelle **due fasce** previste dall'art. 4-*bis* rispettivamente nei commi 1 e 1-*ter*

Introduzione della **terza fascia**, riservata ai reati sessuali di minore gravità, ai quali è però riservato un trattamento differenziato comma 1-*quater*

Legge
99/2009

Nella **lotta alla contraffazione**, inserite alcune fattispecie tra i reati di **seconda fascia**

Evoluzione normativa

RIFORME 2009

Modificata l'architettura dell'art. 4-*bis* ord. penit. e ridisegnata la geografia dei reati secondo logiche oramai lontane dall'impianto originario

Evoluzione normativa

Legge 172/2012

Recepimento e attuazione
della Convenzione di
Lanzarote

*(protezione dei minori dallo
sfruttamento sessuale)*

Inserimenti nei reati di terza fascia

- **Nuove fattispecie di reato a difesa dei minorenni**

Ulteriore differenziazione nel percorso trattamentale per i *sex offenders*

- **Nuovo comma 1-*quinquies***

Evoluzione normativa

Legge 3/2019

c.d. SPAZZACORROTTI,
inserisce tra i reati di prima
fascia i delitti contro la
pubblica amministrazione

Reati di prima fascia


- **Peculato, corruzione in tutte le sue forme, induzione indebita a dare o promettere utilità**

Rileva una nuova forma di collaborazione


- **Art. 323-*bis* co. 2 c.p.**

ART. 4-BIS

oggi, fino alla riforma legge 199/2022



3 FASCE DI REATI



**5 PERCORSI TRATTAMENTALI
DIFFERENZIATI**

1° FASCIA – COMMA 1

delitti c.d. di mafia

delitti di terrorismo o di eversione

associazione a delinquere in materia di stupefacenti

prostituzione e pornografia minorile e violenza sessuale di gruppo

associazione a delinquere finalizzata al contrabbando e alla tratta di esseri umani

Delitti contro la P.A.

Accesso alle misure di favore in caso di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'ART. 58-TER o ai sensi dell'ART. 323-BIS co. 2 C.P.

Comma 1
Collaborazione effettiva

Comma 1-bis
Collaborazione irrilevante o impossibile

*In questo caso, la concessione dei benefici è subordinata all'acquisizione di «elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva»**

* Inversione onere della prova

Omicidio

Rapina aggravata

Estorsione

Contrabbando di tabacchi

Traffico di stupefacenti aggravato

Associazione a delinquere
finalizzata alla violenza sessuale,
all'immigrazione clandestina, alla
contraffazione

**I benefici possono
essere concessi se non
vi sono elementi tali da
far ritenere la
sussistenza di
collegamenti attuali con
la criminalità
organizzata, terroristica
od eversiva***

*** l'onere della prova è a carico dell'autorità giudiziaria**

3° FASCIA – commi 1-*quater* e 1-*quinqies*

11

delitti contro la vita, l'incolumità e la libertà sessuale

Deformazione dell'aspetto di una persona mediante lesioni permanenti al viso, violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo



Effettiva

- Riconosciuta a coloro che si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o che hanno aiutato concretamente l'autorità giudiziaria e di polizia nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato – **art. 58-ter ord. penit.**

Irrilevante

- Riconosciuta a coloro che hanno dato un contributo superfluo all'accertamento dei fatti e hanno avuto riconosciute le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6, 114 e 116 comma 2 c.p.)

Inesigibile o Impossibile

- Riconosciuta a coloro che hanno avuto limitata partecipazione ai fatti o per l'avvenuto accertamento pieno dei fatti e delle responsabilità in sede giudiziaria

**Art. 58-ter
comma 2**



**Accertamento
della
collaborazione**

La verifica
dell'esistenza
della
collaborazione
è affidata al
**TRIBUNALE DI
SORVEGLIANZA**

Art. 58-ter



Effetti della collaborazione

La collaborazione consente il superamento dei più elevati limiti di pena previsti ai fini della concessione del lavoro all'esterno, dei permessi premio e della semilibertà, per tutti i reati di cui all'art. 4-bis

Allo stesso tempo, il richiamo che della collaborazione fa l'art. 4-bis comma 1 (soli reati di prima fascia) consente il superamento della preclusione generale per l'accesso a tutti i benefici penitenziari

Ambito di applicazione del comma 1



***DIVIETO ASSOLUTO di
concessione di tutti i
benefici penitenziari legato
alla tipologia del reato
commesso che rende
ininfluente l'eventuale
percorso trattamentale del
detenuto***

Eccezioni

- **Liberazione anticipata** (espressamente eccettuata nel comma 1)
- **Detenzione domiciliare speciale** (Corte cost. 239/2014)
- **Detenzione domiciliare** art. 47-ter comma 1 lett. a e b (Corte cost. 239/2014)
- **Tutti i benefici in cui prevale l'esigenza umanitaria su quelle di sicurezza**
 - Permessi di necessità (art. 30 ord. penit.)
 - Differimento dell'esecuzione (artt. 146 e 147 c.p.)
 - Detenzione domiciliare umanitaria (art. 47-ter comma 1-ter ord. penit.)
 - Misure alternative per malati di AIDS (art. 47-quater co. 9 ord. penit.)
 - Affidamento in prova terapeutico (art. 94 t.u. stupefacenti)

EFFETTI SULLA PENA DELLA PRECLUSIONE ASSOLUTA *EX* ART. 4-*BIS* COMMA 1 ORD PENIT.



Ergastolo ostativo

Condizione di taluni ergastolani che, condannati per uno dei reati di cui all'art. 4-*bis* comma 1, in caso di mancata collaborazione con la giustizia, non possono fruire della liberazione condizionale e sono costretti, così, a scontare una pena a vita, senza possibilità alcuna di riguadagnare la libertà

Liberazione condizionale

- Meccanismo che consente l'estinzione della pena (anche dell'ergastolo)

Inapplicabilità ai 4-*bis*

- L'ergastolano non collaborante non può accedere a questo meccanismo estintivo

Incostituzionalità art. 4-*bis* ord. penit.



Per intervento della Corte
EDU

**sentenza Viola v. Italia del
13 giugno 2019**

Per intervento della Corte
cost., limitatamente alla
concessione dei permessi
premio

**sentenza del 4 dicembre
2019, n. 253**

Corte EDU

- **L'ergastolo ostativo è in contrasto con l'art. 3 CEDU**, poiché «la presunzione assoluta di pericolosità, prevista in materia di reclusione a vita per i delitti previsti dall'articolo 4 *bis* ord. penit., **derivante dall'assenza di collaborazione con la giustizia**, rischia di privare i condannati per questi reati di ogni prospettiva di rilascio e della possibilità di ottenere un riesame della pena»
- «La natura della violazione accertata ai sensi dell'art. 3 CEDU impone allo Stato di attuare, di preferenza per iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione dell'ergastolo, che garantisca la possibilità di riesame della pena»

Corte cost.

- «ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis, comma 1 ord. penit. nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia**, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo»

... prospettive di effettivo superamento dell'ergastolo ostativo

Cass., Sez. I, ord. 3 giugno 2020 (dep. 18 giugno 2020), n. 18518, Pres. Mazzei, Est. Santalucia, ric. Pezzino

- La **I Sezione** della Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale «con riferimento agli **artt. 3, 27 e 117 della Costituzione**, degli artt. **4-bis comma 1 e 58-ter** della legge n. 354 del 1975, e dell'art. 2 d.l. n. 152 del 1991 nella parte in cui **escludono che il condannato all'ergastolo**, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-*bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste, **che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale**».

Accertata l'incostituzionalità dell'art. 4-*bis* comma 1 ord. penit., in riferimento agli artt. 3 e 27 comma 3 Cost., **ma non dichiarata**

- *La collaborazione non può essere l'unico indicatore di cessata pericolosità dell'ergastolano «ostativo»*

Concesso al Parlamento un anno di tempo per «correggere» la disciplina, tenendo conto dei profili di illegittimità e delle esigenze di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso che sulla collaborazione fa affidamento

- *Decisione rinviata al 10 maggio 2022 (e di nuovo rinviata al 10 novembre 2022)*

Art. 4-bis e reati ostativi

Cosa cambia dopo la legge 199/2022

Comma 1

- **1° fascia di reati ostativi** che richiedono la collaborazione per l'accesso ai benefici penitenziari

Comma 1-bis

- **1° gruppo di reati ostativi di 1° fascia** che consentono l'accesso ai benefici penitenziari in assenza di collaborazione al ricorrere di condizioni particolarmente rigorose

Comma 1-bis.1

- **2° gruppo di reati ostativi di 1° fascia** che consentono l'accesso ai benefici penitenziari in assenza di collaborazione al ricorrere di condizioni particolarmente rigorose

Condizioni di accesso

in assenza di collaborazione

Comma 1-*bis*

- dimostrare l'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento;
- allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso e il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile.
- Dimostrato quanto sopra, al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta, altresì, la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

Condizioni di accesso*

in assenza di collaborazione

Comma 1-bis.1

- dimostrare l'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento;
- allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo ~~e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza,~~ che consentano di escludere l'attualità di collegamenti ~~con la criminalità organizzata, terroristica e eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso e il pericolo di ripristino di tali collegamenti,~~ anche indiretti o tramite terzi, ~~con il contesto nel quale il reato è stato commesso,~~ tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile.
- Dimostrato quanto sopra, al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta, altresì, la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

* Le parti evidenziate in rosso mostrano le differenze con le condizioni del 1° gruppo di reati

Riassumendo ...

1° gruppo (reati ostativi di cui al comma 1)

delitti con finalità di terrorismo o di eversione
delitti a connotazione mafiosa o di agevolazione
associazione a delinquere in materia di stupefacenti
associazione a delinquere finalizzata al contrabbando
associazione a delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani

Comma 1

Accesso alle misure di favore in caso di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'ART. 58-TER

Comma 1-bis

accesso alle misure di favore in assenza di collaborazione solo se vengono assolti **severi oneri dimostrativi** riguardanti adempimento obbligazioni civili e assenza di collegamenti con la criminalità organizzata (anche pro futuro)

Riassumendo ...

2° gruppo (reati ostativi di cui al comma 1)

connotati da un elevato coefficiente di gravità e allarme sociale)

Reati di
pedopornografia
prostituzione minorile
violenza sessuale di gruppo
sequestro di persona a scopo di estorsione

Comma 1

Accesso alle misure di favore in caso di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'ART. 58-TER

Comma 1-bis.1

accesso alle misure di favore in assenza di collaborazione solo se vengono assolti **severi oneri dimostrativi** riguardanti adempimento obbligazioni civili e assenza di collegamenti con il contesto nel quale il reato è stato commesso